

LE SOCIETÀ DI BENEFICIO COMUNE TRA ITALIA E SPAGNA: EVOLUZIONE NORMATIVA, AMMISSIBILITÀ E PROSPETTIVE DI CONVERGENZA

di Luisa RUSSO*

ABSTRACT

L'articolo esamina in chiave comparata l'evoluzione del modello di impresa a finalità mista in Italia e in Spagna, con particolare riferimento alle Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC) introdotte dalla Ley 18/2022 e alle società benefit italiane. Dopo aver ricostruito il contesto legislativo spagnolo, il contributo analizza l'ammissibilità del modello SBIC alla luce della causa lucrativa tradizionale, evidenziando le cautele dottrinali e giurisprudenziali ancora presenti. Il confronto con l'esperienza italiana mostra un sistema più maturo e coerente, fondato su obblighi di governance e rendicontazione d'impatto. Entrambi gli ordinamenti, pur con diversi gradi di consolidamento, convergono verso una nuova concezione dell'impresa come soggetto capace di integrare profitto e beneficio comune.

SOMMARIO

1. Contesto legislativo spagnolo..... 1
2. Ammissibilità del modello in Spagna 4
3. Analogie e differenze tra l'esperienza italiana e quella spagnola..... 9

1. CONTESTO LEGISLATIVO SPAGNOLO

L'introduzione della figura giuridica delle Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC) nel diritto spagnolo rappresenta l'esito di un articolato e prolungato processo di evoluzione normativa e culturale, che ha coinvolto una molteplicità di attori appartenenti al panorama

economico, accademico e istituzionale del Paese. Questo percorso si inserisce in un contesto globale caratterizzato da trasformazioni economiche, sociali e ambientali di vasta portata, che hanno reso evidente la necessità di ripensare i modelli tradizionali di impresa, orientandoli verso una maggiore responsabilità sociale e ambientale.¹

In tale scenario, la Spagna ha avvertito l'urgenza di aggiornare il proprio sistema giuridico, introducendo modelli societari capaci di conciliare la finalità lucrativa con obiettivi di interesse generale. La regolamentazione delle SBIC risponde, pertanto, alla crescente domanda di un nuovo patto sociale, in grado di armonizzare lo sviluppo economico con il perseguimento di finalità ambientali e sociali², in linea con gli obiettivi delineati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.³

La promulgazione della Ley 18/2022, nota come Ley de Creación y Crecimiento de Empresas (Legge Crea y Crece), ha segnato un momento di svolta nel diritto societario spagnolo, riconoscendo ufficialmente la possibilità di costituire imprese che si impegnino statutariamente non solo alla generazione di utili per i soci, ma anche al perseguimento di benefici ambientali e sociali tangibili, misurabili e verificabili.⁴ Si tratta di un cambiamento paradigmatico che va oltre l'introduzione di una nuova tipologia societaria, riflettendo una profonda revisione del concetto stesso di attività imprenditoriale⁵ e ponendo al centro l'esigenza di ridefinire il rapporto tra impresa, collettività e ambiente.⁶

Fino all'emanazione della Ley 18/2022 del 28 settembre, il quadro normativo spagnolo non prevedeva una disciplina specifica per le imprese

* Avvocato e Phd Student.

¹ ENCISO ALONSO MUÑER M., *La empresa sostenible*, Navarra, 2022.

² BELTRÁN SÁNCHEZ E., *Capitalismo consciente y derecho mercantil*, in *Revista de Derecho de Sociedades*, 2023.

³ JOSÉ ESTEBAN FERRER M., *La Sociedad de Beneficio e Interés Común (SBIC) en la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas*, in *Revista Jurídica de Responsabilidad Social Corporativa*, 2022.

⁴ EMBID IRUJO J.M., *¿Hay que regular la sociedad de beneficio e interés común en el Derecho español?*, Commenda. Grupo investigador, in *Derecho de sociedades*, 2021.

⁵ ESTEBAN VELASCO G., *Buen gobierno, fin/interés social y responsabilidad social corporativa. Hacia un modelo de gobierno corporativo socialmente responsable*, in RONCERO SÁNCHEZ A. (coord.), *Sociedades cotizadas y transparencia en los mercados*, t. I, Navarra, 2019, pp. 969-1024.

⁶ Ministerio de Justicia de España, *Memoria justificativa de la Ley 18/2022*, 2022.

che si proponevano di perseguire un beneficio comune oltre al profitto. Tuttavia, il dibattito sulla regolamentazione di questo modello imprenditoriale era già presente nel Paese, sostenuto sia dalla dottrina giuridica sia dal mondo imprenditoriale. Numerose realtà adottavano su base volontaria pratiche di responsabilità sociale d'impresa (RSI), ispirandosi a standard internazionali quali il Global Compact delle Nazioni Unite o le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali. Tuttavia, tali iniziative, sebbene apprezzabili, rimanevano prive di riconoscimento giuridico formale e non beneficiavano di alcuna tutela o incentivo normativo specifico. Questo “vuoto normativo” impediva una piena valorizzazione delle imprese sostenibili.⁷

L'elaborazione di un quadro regolatorio ad hoc per le SBIC ha preso forma a seguito di una vasta mobilitazione di esperti, accademici, associazioni di categoria e realtà della società civile. Un ruolo di assoluto rilievo è stato svolto da B Lab Spain, affiliata dell'organizzazione non profit globale B Lab, promotrice del movimento B Corp a livello internazionale, che dal 2014 opera in Spagna. Ad oggi, 74 imprese spagnole hanno ottenuto tale certificazione, mentre 2.462 aziende si sono registrate per il processo di valutazione dell'“impatto B”, che prevede il rispetto di criteri rigorosi relativi alla governance, alla gestione dei lavoratori, all'impatto ambientale e al coinvolgimento della comunità. Questi numeri testimoniano la crescente attenzione del tessuto imprenditoriale verso un modello di impresa che vada oltre la mera finalità lucrativa. Tuttavia, fino all'approvazione della Ley 18/2022, tali iniziative non avevano alcun valore giuridico riconosciuto e dipendevano unicamente dall'adesione volontaria delle imprese.⁸

Ad accelerare il processo di approvazione legislativa ha concorso in modo determinante anche il mutato contesto economico e sociale causato dalla pandemia di COVID-19. La crisi sanitaria ed economica ha infatti evidenziato in modo

drammatico la vulnerabilità dei sistemi produttivi tradizionali e la necessità di ripensare il ruolo dell'impresa non più solo come produttore di ricchezza privata, ma anche come soggetto attivo nella costruzione del benessere collettivo e della resilienza sociale ed ambientale. In questo scenario, la richiesta di introdurre nuovi modelli di impresa inclusiva e sostenibile è divenuta una priorità politica condivisa a livello internazionale.⁹

La pandemia ha reso ancora più evidente la necessità di riconsiderare il ruolo delle imprese all'interno della società, promuovendo un approccio più responsabile e sostenibile. Parallelamente, anche il percorso spagnolo è stato influenzato dal dibattito internazionale che ha contribuito a rafforzare questa tendenza. In particolare, nel 2019, la Business Roundtable ha ridefinito il concetto di impresa, passando da un modello basato esclusivamente sugli interessi degli azionisti (shareholder) a un modello che considera anche le esigenze degli altri portatori di interesse (stakeholder). Inoltre, nel 2022, il CEO di BlackRock, Larry Fink, ha ribadito l'importanza della creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder, consolidando ulteriormente la spinta verso un cambiamento strutturale del paradigma aziendale.¹⁰

Il riconoscimento normativo delle SBIC in Spagna è stato il risultato di un lungo percorso di sensibilizzazione e advocacy portato avanti da B Lab Spain, Gabeiras y Asociados e Fundación Gabeiras. Queste organizzazioni hanno lavorato per promuovere un dibattito strutturato sul tema, attraverso la pubblicazione del Libro Verde delle Empresas con Propósito nel 2020 e del successivo Libro Blanco nel giugno 2022, che hanno fornito una base teorica e una proposta normativa per l'introduzione delle SBIC. Tali opere hanno sistematizzato il dibattito scientifico e tecnico sul

⁷ MONTIEL VARGAS A., *Viabilidad institucional de la sociedad benéfica: el planteamiento del derecho español de sociedades como ejemplo*, in C VARGAS VASSEROT C., ALCALDE SILVA J., CLARK W. H. JR. (a cura di), *Empresas B y Sociedades BIC. Perspectiva comparada de las empresas con propósito*, Valencia, 2024.

⁸ B Lab Spain (2019), *Memoria Anual 2019*, disponibile su <https://www.bcorpSpain.es/b-lab-es>.

⁹ EMBID IRUJO J.M., *Consideraciones sobre la introducción de las sociedades de beneficio e interés común en España*, in *Revista de Derecho Mercantil*, 2023, pp. 221-245.

¹⁰ BlackRock Investment Stewardship (BIS).

tema¹¹, proponendo una definizione condivisa di impresa ad impatto positivo, delineando le principali caratteristiche delle SBIC e suggerendo soluzioni normative concrete. In particolare, il Libro Blanco ha avuto il merito di presentare una proposta normativa completa, che ha costituito una base di riferimento per l'elaborazione delle disposizioni poi confluite nella Ley 18/2022¹².

A queste iniziative si sono aggiunti un manifesto firmato da 53 esperti del settore e 32 organizzazioni, una petizione su Change.org che ha raccolto oltre 30.700 firme e numerosi incontri con gruppi parlamentari per sostenere l'inserimento delle SBIC nel quadro normativo spagnolo.

Grazie a questi sforzi, il 22 giugno 2022 il Congresso dei Deputati ha approvato il riconoscimento delle SBIC come figura giuridica, inserendole nella Legge di Creazione e Crescita delle Imprese (*Legge Crea y Crece*), mediante una disposizione aggiuntiva.

Il 30 giugno 2022, la normativa è stata definitivamente approvata, sancendo l'ingresso delle SBIC nell'ordinamento giuridico spagnolo.

La scelta di integrare la regolamentazione delle SBIC nella Legge Crea y Crece non è stata casuale: tale normativa ha come obiettivo il miglioramento del contesto economico e l'incentivazione della crescita delle imprese e, non a caso, le analisi economiche dimostrano che le aziende certificate B-Corp in Spagna hanno registrato un aumento medio del 30% dei loro risultati finanziari annuali, confermando che la sostenibilità non è in contrasto con la redditività, ma anzi può rappresentare un motore di crescita.¹³

Nonostante però l'approvazione della Legge 18/2022 abbia rappresentato un passo significativo verso il consolidamento del modello SBIC in Spagna, la sua implementazione pratica presenta ancora diverse sfide.

La normativa stabilisce che le SBIC debbano incorporare nei loro statuti l'impegno a perseguire un beneficio comune, in conformità con i principi ESG (Environmental, Social, and Governance). Tuttavia, a differenza di altri ordinamenti, come quello italiano, la legge spagnola non prevede incentivi fiscali o economici specifici per queste imprese, lasciando che sia il mercato a determinarne la competitività e il successo.¹⁴

Uno degli aspetti cruciali per garantire l'efficacia della regolamentazione sarà l'implementazione di sistemi di controllo e trasparenza che limitino fenomeni quali il *greenwashing* o *social washing*.

La creazione di meccanismi di pubblicità affidabili e l'introduzione di verifiche rigorose saranno fondamentali per garantire la credibilità del modello SBIC e per attrarre investimenti orientati alla sostenibilità. Inoltre, sarà necessario trovare un equilibrio tra regolamentazione e flessibilità, evitando un eccessivo carico burocratico che potrebbe scoraggiare le imprese dall'adozione del modello.

In ogni caso, sebbene l'applicazione della normativa sia ancora in fase di consolidamento, il riconoscimento giuridico delle SBIC apre nuove opportunità per lo sviluppo di un'economia più equa e sostenibile. L'introduzione delle SBIC segna un cambiamento significativo nel panorama giuridico ed economico spagnolo, ponendo le basi per un modello di impresa più responsabile e orientato alla creazione di valore condiviso.

Alla luce degli impegni internazionali dell'Unione Europea, come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 e l'Accordo di Parigi, la promozione delle SBIC rappresenta anche in

¹¹ FUNDACIÓN GABEIRAS, *Libro Verde de las Empresas con Propósito*, Fundación Gabeiras, Madrid, 2020, p. 9. "Resulta indispensable dotar a las empresas que buscan crear impacto positivo de un reconocimiento legal específico." "É indispensable conferir alle imprese che mirano a creare un impatto positivo un riconoscimento giuridico specifico."

¹² FUNDACIÓN GABEIRAS, "Libro Blanco de las Empresas con Propósito", FUNDACIÓN GABEIRAS Y B LAB SPAIN, Madrid, 2022, p. 12 "La empresa con propósito se compromete a generar un impacto positivo y verificable en la sociedad y en el

medio ambiente, más allá de la generación de beneficios económicos." "L'impresa con scopo si impegna a generare un impatto positivo e verificabile sulla società e sull'ambiente, oltre alla produzione di benefici economici."

¹³ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES, *Guía de Fundaciones Empresariales Sostenibles*, 2023.

¹⁴ LÓPEZ PELÁEZ P., *Sociedades de beneficio e interés común: ¿hacia una redefinición del interés social?*, in Diario La Ley, n. 10142, 2023.

Spagna un elemento chiave per il rafforzamento di un modello economico più resiliente e inclusivo.¹⁵

Il riconoscimento normativo delle *Sociedades de Beneficio e Interés Común* (SBIC) attraverso la Ley 18/2022 rappresenta un passaggio epocale nel diritto societario spagnolo, nella misura in cui sancisce l'ingresso ufficiale di un modello imprenditoriale orientato alla creazione di valore condiviso, che si fonda su una visione dell'impresa non più meramente orientata al profitto, ma consapevolmente integrata nel tessuto sociale e ambientale. La traiettoria evolutiva che ha condotto a tale riconoscimento è il risultato di una progressiva sedimentazione culturale, giuridica e politica, che riflette la crescente esigenza, avvertita tanto a livello nazionale quanto sovranazionale, di riformulare il contratto sociale tra economia e collettività alla luce dei principi di sostenibilità, corresponsabilità e giustizia intergenerazionale.

Tuttavia, il momento legislativo in sé non esaurisce le questioni aperte: l'inclusione delle SBIC nel quadro normativo spagnolo solleva infatti interrogativi non secondari circa la compatibilità sistemica di tale figura con l'architettura tradizionale del diritto societario, nonché circa la tenuta teorica e pratica del modello nel contesto giuridico iberico. Sarà pertanto necessario verificare, sul piano giuridico-costituzionale, se e in che termini il modello SBIC sia ammissibile alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento spagnolo, delle fonti sovranazionali vincolanti e delle dinamiche economico-istituzionali che ne influenzano l'attuazione concreta.

È a partire da queste premesse che si sviluppa l'analisi del paragrafo successivo, dedicato all'ammissibilità giuridica del modello SBIC in Spagna, con l'obiettivo di esplorare criticamente i presupposti teorici, i limiti normativi e le potenzialità applicative di questa nuova forma societaria nel sistema giuridico iberico.

2. AMMISSIBILITÀ DEL MODELLO IN SPAGNA

L'introduzione nel diritto positivo spagnolo della figura giuridica delle *Sociedades de Beneficio e Interés Común* (SBIC) ha inaugurato un orizzonte normativo inedito, ponendo le basi per un'evoluzione significativa nel modo di concepire la finalità dell'attività imprenditoriale. Tuttavia, questa innovazione ha anche sollevato questioni interpretative di rilievo sistematico, nonché profili di criticità teorica che impongono un'analisi approfondita sotto il profilo dogmatico e sistemico. L'apparente coesistenza tra scopo lucrativo e finalità di beneficio comune, formalmente accolta dalla Ley 18/2022, ha infatti messo in discussione la tenuta complessiva dell'impianto classico del diritto societario spagnolo, fondato sulla centralità della funzione lucrativa.

Se, da un lato, la legge ha riconosciuto espressamente la possibilità per le società commerciali di prevedere, accanto alla finalità lucrativa, obiettivi sociali e ambientali nell'ambito dello statuto, dall'altro lato, la compatibilità sistemica di tale modello con i principi cardine dell'ordinamento societario ha dato luogo a un acceso dibattito, tanto nella letteratura scientifica quanto nella prassi giurisprudenziale e amministrativa. In particolare, le riflessioni critiche si sono concentrate sull'eventuale tensione tra la missione extralucrativa delle SBIC e la configurazione giuridica della società commerciale, così come delineata dagli articoli 1665 del Código Civil (CC) e 116 del Código de Comercio (Cde), i quali identificano nella finalità lucrativa la causa tipica e necessaria del contratto di società.

Tali disposizioni, che rappresentano l'espressione della concezione tradizionale della società commerciale come strumento contrattuale per la produzione e la distribuzione del profitto, hanno storicamente ostacolato l'ammissibilità di finalità ulteriori o concorrenti con lo scopo lucrativo. Secondo la lettura consolidata, infatti, il lucro assume una duplice valenza: oggettiva, intesa come produzione di utili attraverso l'attività d'impresa, e soggettiva, relativa alla distribuzione degli stessi tra i soci. L'apertura a obiettivi ulteriori è

¹⁵ DEL VAL TALENS P., *Empresas b y sociedades bic perspectiva comparada de las empresas con propósito*, Valencia, 2024, pp. 352 ss.

stata a lungo considerata, in tale prospettiva, una deviazione rispetto alla causa tipica del contratto societario, potenzialmente idonea a comprometterne la validità.

In primo luogo, occorre rilevare che gli articoli 1665 del Código Civil (CC) e 116 del Código de Comercio (Cdc), prevedono come causa tipica del contratto di società la finalità lucrativa, intesa nella duplice accezione di lucro oggettivo (generazione di utili) e soggettivo (distribuzione degli utili tra i soci). Tale impianto concettuale tradizionale ha storicamente ostacolato la possibilità di riconoscere, all'interno delle società commerciali, scopi ulteriori rispetto al profitto. La questione principale verteva, e in parte verte ancora, sulla possibilità di superare una concezione rigidamente lucrativa della causa societaria.¹⁶

In un primo momento contraria, anche la Direzione Generale di Sicurezza Giuridica e Fede Pubblica (*Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública* - DGSJFP) ha ora generalmente ammesso che le società commerciali possano perseguire un interesse collettivo accanto alla finalità lucrativa. Tuttavia, interpretazioni restrittive hanno ostacolato e tuttora ostacolano una piena accettazione del modello benefit.

L'anzidetto impianto ha dato vita ad una bipartizione fra i sostenitori della superabilità della classica causa incentrata sulla sola finalità lucrativa e coloro che, in assenza di una modifica della impostazione legislativa preesistente, hanno difeso un'interpretazione più rigorosa e aderente alla visione classica fornita dal combinato disposto fra gli articoli 1665 CC e 116 Cdc.

Una parte della dottrina ha sostenuto che la configurazione delle società benefit come società "ibride" non contraddice il modello capitalistico tradizionale¹⁷, bensì lo arricchisce, consentendo la

coesistenza, nello statuto, di finalità di lucro e di scopi di interesse generale.¹⁸

L'articolo 2 della Ley de Sociedades de Capital (LSC) è stato interpretato in tal senso come norma di apertura, in quanto riconosce il carattere commerciale delle società di capitali indipendentemente dall'oggetto sociale, consentendo così di introdurre finalità extralucrativa.¹⁹

Ma, nonostante tali interpretazioni evolutive, la giurisprudenza e l'autorità registrale, rappresentata dalla Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), hanno mantenuto per lungo tempo un atteggiamento restrittivo, ritenendo che ogni attenuazione della finalità lucrativa potesse compromettere la validità del contratto societario.²⁰

La Direzione Generale di Sicurezza Giuridica e Fede Pubblica (DGSJFP), che dal 2020 ha sostituito la Direzione Generale dei Registri e del Notariato (DGRN), di fatto, impediva l'accesso al Registro delle Imprese per clausole statutarie direttamente o indirettamente incompatibili con la finalità lucrativa, tradizionalmente intesa²¹.

Tuttavia, questa posizione è stata parzialmente rivista con la Risoluzione della DGSJFP del 17 dicembre 2020²².

Con tale decisione, l'autorità ha infatti ammesso la possibilità di iscrivere società che perseguano finalità non esclusivamente lucrative.²³

Tale apertura, seppure significativa, è stata circondata però da vincoli rigorosi. Le attività finalizzate al beneficio comune devono mantenere un carattere accessorio, onde evitare che venga compromessa la capacità della società di garantire ai soci i diritti patrimoniali fondamentali, quali la partecipazione agli utili e la quota di liquidazione.

In ogni caso, tutto il dibattito sull'ammissibilità, nell'ordinamento spagnolo, del modello societario

¹⁶ CAMPUZANO LAGUILLO A. B., *Interés social y sostenibilidad empresarial: perspectivas de futuro*, in *Revista de Derecho Mercantil*, 2022, pp. 87-109.

¹⁷ DEL VAL TALENS P., *La sociedad benefit en España*, in VARGAS VASSEROT C., ALCALDE SILVA J., CLARK W. H. JR. (a cura di), *Empresas B y Sociedades BIC. Perspectiva comparada de las empresas con propósito*, Valencia, 2024.

¹⁸ SÁNCHEZ J., GUILARTE C., *Lucro y empresas con propósito*, *Anuario de Derecho Mercantil*, 2022.

¹⁹ VARGAS VASSEROT C., ALCALDE SILVA J., CLARK W. H. JR. (a cura di), *Empresas B y Sociedades BIC. Perspectiva comparada de las empresas con propósito*, Valencia, 2024.

²⁰ STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 29 noviembre de 2007 (núm. 1229) [RJ 2008\32], FD IV.

²¹ RDGRN de 2 de febrero de 1966 [RJ 1966\1398]; RDGRN de 11 de abril de 2016 (núm. 5291) [RJ 2016\2990], FD IX.

²² RDGSJFP de 17 de diciembre de 2020 [JUR\2021\5839].

²³ ILLESCAS ORTIZ R., *El interés social en las sociedades de capital y las nuevas exigencias de sostenibilidad*, in *Revista de Derecho Mercantil*, 2023, p. 77.

in commento, si è concentrato su un cambio di paradigma riguardo l'elemento lucrativo - inteso fino a quel momento quale unico e solo elemento concepibile alla base della causa del contratto di società - più che sulla creazione di un modello ibrido²⁴, in cui la finalità di beneficio comune fosse combinata con lo svolgimento di un'attività avente il classico scopo di lucro.

La dottrina spagnola, in effetti, restituisce una concezione abbastanza rigida, per la quale un'attività sia considerata non lucrativa per la semplice circostanza che persegua finalità non strettamente lucrative, oltre che quelle lucrative.

Viene posta innanzitutto una differenza tra le società a seconda che escludano la finalità lucrativa in senso oggettivo o soggettivo.

Nel primo caso, la società viene costituita con uno scopo ideale e si dedica a un'attività orientata a promuoverlo.

Nel secondo caso, il risultato positivo dell'attività non viene distribuito tra i soci, ma destinato alla promozione dello scopo ideale.

Nella prima ipotesi, si possono immaginare due scenari: l'attività della società è completamente inidonea a generare profitti, quindi la società dipende da fonti di finanziamento esterne (modalità dotazionale); l'attività della società è in grado di generare risorse sufficienti per garantirne la sussistenza, ma senza produrre eccedenze (modalità di sussistenza).

Alcuni autori hanno peraltro identificato la società non lucrativa con una società il cui oggetto sociale non è idoneo a generare rendimenti economici (lucro oggettivo), in modo che il lucro sia escluso in entrambe le sue accezioni.

Tornando alla identificazione della società di beneficio comune, per alcuni autori, atteso che il modello benefit è ibrido (coesistendo in esso lo scopo lucrativo e lo scopo non lucrativo), attribuire a quest'ultimo la modalità dotazionale di una società senza fine di lucro oggettivo avrebbe significato allontanarsi dallo schema in analisi.

La modalità di sussistenza, invece, si collocherebbe in una zona grigia, ma risulterebbe più attinente al modello ibrido della SBIC, purché l'attività d'impresa sia in grado di generare un risultato economico positivo.

Per la dottrina spagnola, ciò è coerente con la caratterizzazione del modello benefit, inteso come una forma sociale che esclude o modula la finalità lucrativa in senso soggettivo, ma non in senso oggettivo.

Tali criteri, pur non codificati, si ricavano da una lettura sistematica del diritto societario spagnolo e si pongono come parametri interpretativi fondamentali per valutare la legittimità delle SBIC. Essi rispondono all'esigenza di conciliare la tutela dell'autonomia privata, che consente ai soci di modellare liberamente il contenuto del contratto sociale (art. 1255 CC), con la protezione dei diritti individuali dei soci, quali il diritto alla partecipazione agli utili (art. 93 LSC) e il diritto alla quota di liquidazione.²⁵

Sebbene queste teorie siano ampiamente condivise in dottrina, la loro piena applicazione pratica incontra le resistenze dei tribunali nel superare la finalità lucrativa.

Gli organi giurisdizionali sono ora infatti generalmente favorevoli alla possibilità che le società commerciali possano svolgere attività a carattere benefico o filantropico, orientate alla promozione di scopi ideali come quelli educativi, sociali, ambientali, ma, per conciliare la finalità lucrativa con questo tipo di operazioni, richiedono due condizioni.

In primo luogo, ritengono che le operazioni legate allo scopo di beneficio comune debbano avere carattere occasionale o marginale, che non fanno parte dell'attività ordinaria della società, anche se ciò non esclude una certa regolarità nell'effettuazione di queste disposizioni.²⁶

Questa prima condizione ha la funzione di preservare la finalità lucrativa oggettiva e si basa sull'idea di fondo che la destinazione di risorse della

²⁴ DÍAZ LÓPEZ A. M., *La función de la empresa ante el reto de la sostenibilidad*, in *Revista de Derecho Mercantil*, 2024.

²⁵ DEL VAL TALENS P., *La sociedad benefit en España*, in VARGAS VASSEROT C., ALCALDE SILVA J., CLARK W. H. JR. (a cura di), *empresas b y sociedades bic. perspectiva comparada de las empresas con propósito*, Valencia, 2024.

²⁶ RDGRN de 2 de febrero de 1966 [RJ 1966\1398]; RDGRN de 11 de abril de 2016 (núm. 5291) [RJ\2016\2990], FD IX; RDGRN de 20 de enero de 2015 (núm. 1869) [JUR 2015\59988], FD II.

società ad uno scopo di beneficio comune non possa rappresentare la sua attività principale, in quanto ciò la renderebbe inidonea a generare un risultato economico positivo.

In secondo luogo, tali assegnazioni di risorse devono rispettare un criterio di moderazione.²⁷ Il criterio della moderazione non è stato definito chiaramente dalla giurisprudenza o dalla dottrina registrata, ma può essere interpretato facendo riferimento ad altri parametri di adeguatezza e ragionevolezza già presenti nel diritto societario spagnolo, come quelli relativi alla remunerazione degli amministratori (art. 217.3 LSC).

Il criterio della moderazione mira a tutelare i diritti dei soci, in particolare il diritto alla partecipazione agli utili e il diritto alla quota di liquidazione. Se la condizione dell'occasionalità è finalizzata alla tutela del lucro oggettivo, il criterio della moderazione protegge il lucro soggettivo.

Tutto ciò dimostra che la situazione normativa in Spagna è molto simile a quella dell'ordinamento italiano prima dell'introduzione delle norme sulla società benefit, nonostante in Spagna ci sia attualmente una normativa.

Le società di capitali incontrano limiti nel configurarsi come ibride, a causa della attuale posizione dominante in ambito giurisdizionale e registrata, ancora restia all'idea della funzionalità del modello benefit.

In conclusione, pur permanendo alcune resistenze interpretative da parte della dottrina tradizionale e di una parte della prassi applicativa,²⁸ si può affermare che l'ordinamento giuridico spagnolo stia progressivamente maturando una concezione più evoluta della causa societaria. Questa nuova prospettiva si caratterizza per l'integrazione armonica, seppur complessa, tra la finalità di lucro – ancora imprescindibile per la validità del contratto di società – e il perseguimento

di finalità di interesse generale che si proiettano oltre il mero soddisfacimento degli interessi dei soci.²⁹

Tale evoluzione si inserisce in un quadro di crescente apertura ai principi dell'economia sostenibile e responsabile, che trovano oggi terreno fertile non solo a livello nazionale, ma anche nel più ampio contesto sovranazionale.³⁰ In particolare, le recenti evoluzioni della normativa europea – tra cui spiccano, come già accennato, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la proposta di Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence – evidenziano una sempre maggiore attenzione verso la responsabilizzazione delle imprese rispetto agli impatti sociali e ambientali delle proprie attività³¹, contribuendo così ad accelerare il riconoscimento giuridico di modelli imprenditoriali ibridi come quello delle SBIC.³²

L'affermazione del modello SBIC in Spagna, tuttavia, non si limita alla mera possibilità giuridica di istituire società che perseguano finalità di beneficio comune. Essa implica anche una profonda trasformazione culturale nel modo di concepire l'impresa e il suo ruolo all'interno della società, spingendo verso una nuova configurazione dell'interesse sociale, non più inteso esclusivamente come massimizzazione del profitto per i soci, ma come realizzazione di un valore condiviso tra impresa e società.

In tale prospettiva, sarà fondamentale monitorare l'applicazione concreta della normativa nei prossimi anni, osservando come le imprese sapranno integrare gli obblighi statutari di perseguimento del beneficio comune all'interno della propria governance e delle proprie strategie operative. L'effettività di tale integrazione dipenderà, in larga misura, non solo dalla volontà degli operatori economici, ma anche dalla capacità degli enti regolatori, delle autorità giudiziarie e degli stessi stakeholder di interpretare e applicare i

²⁷ STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) de 29 noviembre de 2007 (núm. 1229) [RJ 2008\32], FD IV.

²⁸ LÓPEZ PELÁEZ P., *Sociedades de Beneficio Común en España*, Diario La Ley, 2023.

²⁹ HERNÁNDEZ M.B., *La materialización del interés social en la práctica societaria*, in Diario La Ley, 2023.

³⁰ CORREA M.E., *Un nuevo sentido del éxito: las Empresas B*, in VARGAS VASSEROT C., ALCALDE SILVA J., CLARK W. H. JR. (a

cura di), *Empresas B y Sociedades BIC. Perspectiva comparada de las empresas con propósito*, Valencia, 2024.

³¹ RAMOS ENRÍQUEZ V., DUQUE P., VIEIRA SALAZAR A., *Responsabilidad Social Corporativa y Emprendimiento: evolución y tendencias de investigación*, in Desarrollo Gerencial, 2021.

³² TAPIA J., *Empresas B y la construcción del capitalismo responsable*, in Revista Empresa y Sociedad, 2023.

principi sottesi al modello SBIC in modo coerente e dinamico.

Del pari, un altro tema che meriterà un'attenta riflessione sarà quello relativo alla protezione dei soci di minoranza, ai quali dovrà essere garantito un adeguato equilibrio tra i diritti economici individuali e la partecipazione a una società che persegue anche finalità di interesse generale. Le modalità attraverso cui verranno gestite le potenziali tensioni tra scopo lucrativo e finalità benefiche saranno decisive per il consolidamento del modello e per la prevenzione di controversie societarie che potrebbero altrimenti minare la fiducia nel nuovo istituto.

Non meno rilevante sarà, inoltre, la capacità del mercato – in particolare dei consumatori e degli investitori istituzionali – di riconoscere e premiare le imprese SBIC che dimostrino coerenza e trasparenza nel perseguimento dei propri obiettivi di beneficio comune. A tal fine, si renderà imprescindibile rafforzare i meccanismi di certificazione e rendicontazione dell'impatto sociale e ambientale, evitando il rischio di derive opportunistiche quali il greenwashing o il social washing.

In definitiva, l'introduzione del modello delle *Sociedades de Beneficio e Interés Común* (SBIC) nell'ordinamento spagnolo ha segnato un momento di rottura – se non ancora compiutamente sistematizzato – con l'architettura tradizionale del diritto societario iberico, fondata sulla centralità assiologica e funzionale della finalità lucrativa. L'analisi dell'ammissibilità di tale modello, condotta nella presente sezione, ha consentito di mettere in luce come la recente apertura normativa operata dalla *Ley 18/2022* si collochi in un quadro normativo e culturale ancora in fase di assestamento, caratterizzato da tensioni interpretative, cautele giurisprudenziali e resistenze dottrinali non sempre convergenti verso un'evoluzione coerente della causa societaria.

Il riconoscimento giuridico delle SBIC, pur rappresentando un passo avanti verso un ripensamento più inclusivo della funzione dell'impresa nella società contemporanea, continua a scontare la necessità di conciliare la nuova configurazione "ibrida" della società con i principi classici sanciti dal *Código Civil* e dal *Código de*

Comercio, in particolare con riferimento alla causa tipica del contratto societario, tradizionalmente identificata nella produzione e distribuzione del profitto. In tale cornice, l'integrazione di finalità di beneficio comune rischia talvolta di essere tollerata più che valorizzata, e di essere considerata ammissibile solo a condizione che non intacchi l'integrità dell'assetto patrimoniale né pregiudichi i diritti fondamentali dei soci, primi tra tutti il diritto alla partecipazione agli utili e alla quota di liquidazione.

È dunque evidente come l'ordinamento spagnolo si trovi a un bivio tra consolidamento e trasformazione. Da un lato, esso ha compiuto un passo importante riconoscendo formalmente che l'impresa possa contribuire alla realizzazione di obiettivi di interesse collettivo, ambientale o sociale; dall'altro, rimane incardinato in un impianto dogmatico e giurisprudenziale che fatica ad abbracciare una piena ridefinizione del concetto di "interesse sociale" e del ruolo dell'imprenditore nel contesto socio-economico odierno.

Le analisi giuridiche condotte mostrano infatti come l'adozione del modello SBIC presupponga non solo una modifica delle fonti primarie, ma soprattutto una metamorfosi culturale che attraversa l'intera filiera giuridico-economica: dalla redazione degli statuti alle modalità di gestione e di governance, dalla struttura dei controlli interni fino alla rendicontazione dell'impatto generato. Una tale transizione richiede, per essere efficace, un'azione coordinata tra il legislatore, gli organi giurisdizionali, l'amministrazione pubblica e, non da ultimo, la società civile e gli operatori del mercato.

Sul piano strettamente sistematico, la sfida maggiore consiste nell'individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire certezza del diritto e la necessità, sempre più avvertita, di introdurre forme di flessibilità nella disciplina societaria, che consentano di valorizzare la dimensione etica, sociale e ambientale dell'impresa senza scardinare le garanzie patrimoniali. In tale ottica, il concetto di "moderazione" nell'allocazione delle risorse e quello di "occasionalità" delle finalità extralucrativa, pur fungendo da presidi a tutela della coerenza interna dell'ordinamento, rischiano di ostacolare un'effettiva emancipazione del modello

SBIC, se non opportunamente ricalibrati in una prospettiva sostanzialmente evolutiva.

La piena affermazione delle SBIC, pertanto, non può che passare attraverso un processo di progressiva sedimentazione normativa e culturale, che consenta di superare la visione dicotomica tra impresa “a scopo di lucro” e impresa “filantropica” o “ideale”, riconoscendo nella società di beneficio e interesse comune una sintesi originale e moderna capace di tenere insieme generazione di valore economico e promozione del bene comune.

In questa prospettiva, il modello spagnolo presenta profili di originalità ma anche punti di contatto con esperienze normative analoghe, tra le quali merita un esame approfondito quella italiana. Il nostro ordinamento, infatti, è stato tra i primi in Europa ad introdurre una disciplina organica delle società benefit, fornendo una base giuridica più articolata e coerente sotto il profilo dogmatico e applicativo. Ne deriva la necessità, ai fini di una riflessione comparata e critica, di analizzare analogie e differenze tra le due esperienze, per coglierne i rispettivi punti di forza, le criticità strutturali e le potenzialità evolutive.

Il prossimo paragrafo sarà dunque dedicato a un confronto sistematico tra il modello spagnolo delle SBIC e quello italiano delle società benefit, nella consapevolezza che solo attraverso un’analisi comparativa sarà possibile cogliere appieno le implicazioni giuridiche, economiche e culturali di un paradigma imprenditoriale che, pur declinato in forme diverse, tende sempre più a farsi interprete di una nuova economia fondata sull’integrazione tra profitto e responsabilità sociale.

3. ANALOGIE E DIFFERENZE TRA L’ESPERIENZA ITALIANA E QUELLA SPAGNOLA

L’analisi comparativa tra il modello spagnolo e quello italiano rivela significative analogie e differenze, sia sotto il profilo concettuale che normativo.³³

In Italia, l’art. 1, comma 379, della legge n. 208/2015 impone un inserimento esplicito stabilendo che uno o più scopi di beneficio comune debbano essere espressamente indicati nella clausola relativa all’oggetto sociale (art. 1, comma 376 e ss.).³⁴ Anche in Spagna si tratta di un modello societario in cui la causa contrattuale (art. 116.1 Cdc) è ibrida o duale, combinando lo scopo di lucro con la promozione di uno o più interessi comuni o generali.³⁵

Il beneficio comune si inserisce nell’oggetto sociale e, a tal fine, viene contemplato che venga inserito nella clausola relativa all’oggetto sociale (art. 23.b) LSC).

Tuttavia, attualmente, la dottrina della DGSJFP considera rispettato il requisito di determinazione statutaria, a condizione che, indipendentemente dall’elevato numero di attività incluse, queste corrispondano alla Classificazione Nazionale delle Attività Economiche (CNAE).

In entrambi gli ordinamenti, è contemplata l’ipotesi di integrare l’attività principale con la promozione di finalità di utilità sociale, nel rispetto però dell’autonomia della volontà contrattuale, con alcune differenze (artt. 1255 CC e 28 LSC).

In particolare, la legge spagnola definisce la finalità come l’inserimento di un interesse extra societario, volto a migliorare le condizioni di uno o più gruppi di interesse e senza suggerire le categorie o i soggetti verso i quali indirizzare tale finalità.

La legge italiana, invece, in primis, impone il generale comportamento che la società benefit deve adottare, in modo che le politiche di quest’ultima siano generalmente orientate verso il beneficio comune e, inoltre, indica un elenco non tassativo di soggetti beneficiari come persone, enti, comunità e di finalità di beneficio comune ammissibili inclusi quelli di natura artistica, caritativa, culturale, economica, educativa, letteraria, medica, religiosa, scientifica o tecnologica (art. 1, comma 378 legge 28 dicembre 2015, n. 208).

In questo modo, l’Italia intende ottenere, da parte delle società benefit, un comportamento

³³ ENCISO ALONSO-MUÑER M., *La empresa sostenible: desafíos jurídicos en el modelo español y comparado*, Navarra, 2022

³⁴ GUIDA P., *La “società benefit” quale nuovo modello societario*, in Rivista del Notariato, 2018.

³⁵ FUNDACIÓN SERES, *Empresas con propósito: un nuevo paradigma*, 2022.

obbligatoriamente e generalmente orientato a generare effetti positivi generali e/o ridurre effetti negativi a beneficio di una o più categorie di soggetti, oltre che specifiche finalità di beneficio comune a vantaggio di determinati soggetti da perseguire.

Nel modello italiano, ciò avviene tramite una modulazione della clausola dell'interesse sociale, che funge da parametro di riferimento per il comportamento degli amministratori, consentendo loro di adottare decisioni che bilancino l'interesse benefico con quello dei soci (art. 1, comma 377 Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Nella legge spagnola non è prevista una disposizione simile, anche se la dottrina ha preso atto del fatto che una modifica dell'oggetto sociale in tal senso esige che siano adottate particolari politiche societarie atte a promuovere le finalità di beneficio comune prescelte.

In Spagna, dunque, in assenza di una previsione espressa, l'interesse sociale coincide esclusivamente con l'interesse dei soci.

Tuttavia, gli interessi extrasociali possono essere presi in considerazione, a condizione che la decisione sia conforme a quello principale.

Inoltre, nel regime vigente, gli amministratori non solo sono autorizzati, ma devono anche tenere conto delle implicazioni ambientali o sociali delle operazioni, in quanto, se non lo facessero, potrebbe ritenersi che la decisione non sia stata adottata attraverso un processo decisionale adeguato e con un'informazione sufficiente (art. 226.1 LSC).³⁶

Nel modello benefit, la pluralità di fini si riflette sulla dinamica societaria, ossia influenza la presa di decisioni da parte degli organi sociali.

Ciò si traduce in un problema di ponderazione: se esistono più obiettivi da perseguire³⁷, ogni decisione deve cercare di conciliarli o, in alternativa, valutarli adeguatamente (§ 362 II DGCL).³⁸

Tuttavia, in assenza di criteri chiari sulla gerarchia dei fini, gli amministratori dovranno

stabilirla autonomamente, rischiando di esporsi a responsabilità per errori di valutazione.

La questione può essere risolta applicando la regola della discrezionalità imprenditoriale, nota nei modelli benefit come "benefit judgment rule".

Con questa regola, si presta maggiore attenzione alla diligenza procedurale, in modo che la documentazione del processo decisionale e delle informazioni raccolte permetta di verificare il metodo con cui è stata effettuata la ponderazione dei fini.

Tuttavia, questa proposta è stata criticata, poiché si ritiene che possa ampliare eccessivamente il margine di discrezionalità degli amministratori.

Ad ogni modo, è possibile osservare come, in entrambi gli ordinamenti – pur essendo l'approccio italiano più dettagliato, rispetto a quello spagnolo – i tratti descritti delineano un fenomeno relativamente ampio e variegato, che può assumere diverse configurazioni, a seconda di come venga articolata la promozione del beneficio comune.

Si può dunque certamente affermare che la potenziale ampiezza del fenomeno giuridico, sia in Italia che in Spagna, renda difficile una delimitazione, anche da un punto di vista squisitamente teorico.

Può dirsi inoltre, e forse questa è la maggiore differenza, che nel modello italiano è previsto che le società benefit svolgano direttamente attività che possano generare un effetto positivo di interesse generale, mentre nel modello spagnolo, è previsto, semplicemente, che una parte delle risorse economiche sia destinata a finalità di interesse generale.

E a tal proposito la giurisprudenza spagnola ha ritenuto ammissibile la destinazione di risorse a scopi di utilità sociale, ma ha imposto limiti rigorosi per garantire la prevalenza della finalità lucrativa.

Un ulteriore elemento di divergenza riguarda la distribuzione degli utili. In Italia, il modello benefit consente di destinare una parte dell'utile a finalità benefiche senza particolari

³⁶ PEINADO GRACIA J. I., *La sostenibilidad y el deber de diligencia de los administradores: una primera reflexión sobre la sostenibilidad de la sociedad mercantil y la responsabilidad por falta de diligencia de los administradores*, in *Revista de Derecho Mercantil*, vol. 311, 2019.

³⁷ CASTILLO ROVIRA P., *La delimitación de la concurrencia de intereses en las sociedades de beneficio e interés común*, in *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2024.

³⁸ RECALDE CASTELLS A., *El interés social como elemento dinámico en la empresa sostenible*, in *Revista Española de Derecho de Sociedades*, 2023.

restrizioni.³⁹ In Spagna, invece, si applicano i criteri di moderazione e occasionalità, che mirano a proteggere il diritto dei soci alla partecipazione agli utili.⁴⁰ La DGSJFP ha ammesso che le società possano destinare una frazione moderata degli utili a iniziative di interesse generale, purché ciò non comprometta la loro natura commerciale.

. D'altro canto, l'autorità registrale sembra considerare le clausole in esame come una semplice facoltà concessa all'assemblea generale⁴¹, senza che queste impongano un obbligo specifico di destinare gli utili a una finalità concreta. A nostro avviso, questa interpretazione deve essere precisata.

Se la clausola statutaria prevede un'espressa destinazione dell'utile, la delibera dell'assemblea generale che non la rispetti sarebbe stata adottata in violazione dello statuto e, pertanto, potrebbe essere impugnata per questa ragione (art. 204.1 LSC). Un'altra questione è che la clausola possa essere formulata in modi diversi, ad esempio come mera facoltà (la società potrà destinare) o come obbligo vincolante (la società destinerà).

Il rischio di violazione statutaria non viene meno solo perché una disposizione di questo tipo può essere inserita nello statuto esclusivamente nel rispetto di determinate garanzie, in particolare, garantendo i diritti dei soci. Al contrario, deve essere condivisa la tesi della DGSJFP, secondo cui la clausola statutaria non configura un diritto di terzi a partecipare agli utili sociali.

Dal punto di vista della governance, la normativa italiana impone obblighi specifici alle società benefit, prevedendo la nomina di un responsabile d'impatto e l'obbligo di redigere una relazione d'impatto annuale. Questa relazione funge da strumento di trasparenza e di accountability nei confronti degli stakeholder. In Spagna, invece, non esistono obblighi di governance espressamente dedicati alle società che perseguono scopi di interesse generale.⁴² Tuttavia, si registra una

crescente attenzione alla rendicontazione dell'impatto sociale e ambientale, sulla spinta delle best practices internazionali e dell'influenza esercitata dall'esperienza italiana.

Differenze si riscontrano anche circa il diritto di recesso dei soci, in caso di modifica statutaria. In Italia, il diritto di recesso è disciplinato dall'art. 2437 c.c., che consente ai soci di recedere qualora l'adozione del modello benefit comporti una modifica sostanziale dell'oggetto sociale.⁴³ Per la legge spagnola, quando l'alterazione della causa del contratto è sostanziale, essa comporta il diritto di recesso per il socio (art. 346.1.a) LSC). L'aggiunta di attività necessarie alla promozione del fine di interesse generale si considera una modifica sostanziale dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 346.1.a) LSC. Tuttavia, per la dottrina spagnola, il diritto di recesso del socio dissenziente per modifica sostanziale dell'oggetto sociale potrebbe non essere sufficiente come misura di protezione in caso di mutamento di una società lucrativa in società di beneficio comune.⁴⁴

La soluzione di questo problema in termini astratti è complicata da due aspetti collegati tra loro.⁴⁵ In primo luogo, è possibile che l'alterazione della causa contrattuale derivi dalla modifica dell'oggetto sociale e non il contrario. In secondo luogo, in assenza di una modifica esplicita del contratto sociale, solo attraverso un'analisi caso per caso si può determinare se la modifica formale dell'oggetto sociale influisca materialmente sulla causa.

In generale, la risposta a questo problema dipende dal modo in cui si interpretano le relazioni tra oggetto e scopo sociale, nonché dalla concezione stessa della società non lucrativa. Se si pensasse che le società non lucrative come a delle società il cui oggetto sociale non è idoneo a generare lucro, ovvero prive di finalità lucrativa in senso oggettivo, la trasformazione in società non lucrativa richiederebbe una modifica dell'oggetto sociale, di

³⁹ CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non profit*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2016.

⁴⁰ GIL PECHARROMÁN X., *Los registradores impulsan la nueva Sociedad de Beneficio e Interés Común comprometida con la sostenibilidad*, in *Economista*, 2024.

⁴¹ MONTIEL VARGAS A., *Las Empresas B (B Corps) y la regulación de las sociedades con propósito (benefit corporations)*, in *Derecho comparado*, REVESCO, 2022.

⁴² PERALES VISCASILLAS P., *Gobierno corporativo y sostenibilidad*, in *Derecho de la Empresa*, 2022.

⁴³ GUIDA P., *La tutela del socio nel passaggio a società benefit*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2021.

⁴⁴ VILLARREAL P., *Sociedades Benefit y su régimen jurídico en España*, in *InDret*, 2024.

⁴⁵ CARRILLO P., *Derecho de reembolso y sociedades de interés común*, in *Derecho de Sociedades*, 2022.

fronte alla quale basterebbe riconoscere il diritto di recesso ai soci.

Nel caso della società benefit, questa posizione permetterebbe di difendere, a maggior ragione, la stessa soluzione, considerando che la natura ibrida di tale società impone comunque il mantenimento della finalità lucrativa in senso oggettivo. In altri termini, si potrebbe sostenere che adattarsi ai tratti di una società di beneficio comune non elimina la finalità lucrativa in senso oggettivo, ma la modula o la ridistribuisce parzialmente. Di conseguenza, il diritto di recesso del socio rappresenterebbe una tutela sufficiente.

la regola generale in Spagna prevede che sia necessario il consenso di tutti i soci per modificare la causa del contratto di società, incorporando una finalità non lucrativa. Dal punto di vista contrattuale, la modifica della causa del contratto non può essere imposta dalla maggioranza, pena la violazione del principio generale che vieta a una parte di disporre unilateralmente del contratto (art. 1256 CC).⁴⁶

Lo stesso risultato si raggiunge considerando la prospettiva istituzionale, in quanto la modifica della causa lucrativa incide direttamente sul diritto alla partecipazione agli utili (art. 93 LSC). Poiché si tratta di una modifica che incide su un diritto individuale, essa può essere adottata solo con il consenso di ogni socio interessato (art. 292 LSC).

Ancora una volta, possono emergere difficoltà nel qualificare la modifica come un'alterazione del contratto o dello statuto. Anche alla luce dei modelli comparati, la dottrina più autorevole ha sostenuto che la trasformazione in società benefit richieda l'unanimità.

Non è chiaro, tuttavia, se la stessa soluzione debba essere applicata anche quando si tratti di introdurre una clausola statutaria che destini parte degli utili a un fine di interesse generale.

Da un punto di vista tecnico, poiché questa disposizione incide sul diritto alla partecipazione agli utili, che è un diritto individuale, sarebbe necessario il consenso individuale del socio interessato, ai sensi dell'art. 292 LSC.

Questa interpretazione è stata suggerita dalla Corte Suprema. Tuttavia, è opportuno considerare altri fattori per stabilire se questa soluzione possa essere rivista.

In primo luogo, nel modello benefit, se la finalità non lucrativa è parte della causa del contratto, destinare una parte degli utili a tale finalità equivale a destinarli a uno scopo sociale, e quindi potrebbe ritenersi sufficiente la delibera della maggioranza richiesta per decidere sulla distribuzione degli utili (art. 160.a) LSC).

Nel modello tradizionale (non benefit), si può valutare la percentuale di risorse destinate a tale scopo. Se questa quota è elevata, ad esempio compresa tra un quarto e la metà dell'utile, si potrebbe ritenere che essa sia incompatibile con la finalità lucrativa. Se invece si tratta di una quota residuale, per esempio tra l'1% e il 10%, essa potrebbe essere conciliabile con la finalità lucrativa. Secondo i criteri registrali di moderazione e marginalità, il primo caso sarebbe illecito, mentre il secondo sarebbe accettabile, anche se rimane il problema che destinare risorse a un fine extrasociale incide sul diritto individuale alla partecipazione agli utili.

In secondo luogo, si pone la questione della coerenza sistematica di questa soluzione. Bisogna determinare se sia corretto richiedere il consenso individuale del socio per introdurre una clausola statutaria di questo tipo, tenendo conto che nel diritto spagnolo il diritto di recesso è ritenuto una tutela sufficiente per escludere il socio dalla società in caso di mancata distribuzione di dividendi (art. 348 bis 2 LSC).⁴⁷

Entrambe le situazioni riguardano la tutela di un diritto individuale – il diritto di recesso in un caso, il diritto alla partecipazione agli utili nell'altro – e si verificano nel contesto della distribuzione dell'utile d'esercizio.

Un'altra differenza riguarda l'applicazione delle norme sulle pratiche commerciali scorrette. La normativa italiana attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il

⁴⁶ GARCÍA - CRUCES GONZÁLEZ J.A., *Modificación estatutaria y protección del socio disidente*, in *Revista de Derecho de Sociedades*, 2023.

⁴⁷ SEQUEIRA MARTÍN A., *La naturaleza del derecho de separación del socio en caso de falta de distribución de*

dividendos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, in FERNÁNDEZ TORRES I. et al. (coords.), *Derecho de sociedades y de los mercados financieros. Libro homenaje a Carmen Alonso Ledesma*, Madrid, 2018, pp. 829-860.

compito di vigilare sulla correttezza delle comunicazioni delle società benefit, per prevenire fenomeni di greenwashing e pubblicità ingannevole.⁴⁸ In Spagna, l'assenza di una regolamentazione specifica ha reso più complessa la gestione delle informazioni relative all'impatto sociale e ambientale delle imprese. Tuttavia, si osserva un crescente interesse verso l'introduzione di forme di regolamentazione ispirate a quelle italiane, in risposta alla crescente attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni europee.

L'evoluzione normativa nei due ordinamenti evidenzia una tendenza convergente verso il riconoscimento della società benefit come strumento per promuovere un'economia più sostenibile e responsabile. Tuttavia, mentre l'Italia ha adottato un approccio legislativo chiaro e dettagliato, la Spagna sta ancora affrontando un dibattito aperto sulla necessità di una regolamentazione specifica. L'introduzione della Legge 18/2022 ha rappresentato un passo avanti, ma il modello spagnolo necessita di ulteriori chiarimenti normativi per garantire una piena operatività delle società benefit.

Appare evidente che in entrambe le esperienze si riconosce l'importanza di una nuova configurazione della causa societaria, la quale, pur mantenendo il tradizionale orientamento verso la produzione di utili, si arricchisce attraverso l'esplicito perseguimento di finalità di beneficio comune. Tanto in Italia quanto in Spagna, infatti, il legislatore ha introdotto modelli che combinano, in maniera più o meno strutturata, il profitto con obiettivi di interesse generale.⁴⁹

L'indagine comparativa condotta tra il modello italiano delle società benefit e l'esperienza spagnola delle *Sociedades de Beneficio e Interés Común* (SBIC) ha permesso di far emergere un quadro ricco e stratificato, nel quale si intrecciano istanze giuridiche, culturali ed economiche, delineando due traiettorie normative che, pur condividendo un obiettivo comune – quello di promuovere una nuova visione dell'impresa quale soggetto responsabile nei confronti della collettività

e dell'ambiente – divergono in termini di struttura regolatoria, grado di maturazione giuridica e approccio sistemico.⁵⁰

L'ordinamento italiano, con l'introduzione delle società benefit attraverso la legge n. 208 del 2015, si è distinto per aver adottato un impianto normativo organico e dettagliato, che non solo ha definito con precisione le caratteristiche giuridiche della nuova forma societaria, ma ha anche introdotto obblighi specifici in capo agli amministratori, meccanismi di rendicontazione periodica (la relazione d'impatto), e una governance orientata alla trasparenza e alla responsabilità. Tale normativa ha rappresentato un intervento pionieristico a livello europeo, capace di anticipare le tendenze internazionali in materia di sostenibilità e di trasformare profondamente la concezione tradizionale della società commerciale, ampliando l'orizzonte dell'interesse sociale e promuovendo un equilibrio tra profitto e impatto positivo.

Di contro, l'esperienza spagnola, benché innovativa sul piano dell'introduzione formale del modello SBIC, rimane ancora ancorata a un paradigma giuridico più prudente, in cui la finalità lucrativa – come causa tipica del contratto di società – continua a esercitare un peso determinante, condizionando l'effettiva operatività delle clausole statutarie di beneficio comune. La Ley 18/2022, pur segnando un passaggio fondamentale verso il riconoscimento giuridico dell'impresa a finalità mista, si caratterizza per una disciplina meno strutturata, in cui l'assenza di obblighi puntuali, meccanismi di controllo vincolanti e una governance specificamente orientata alla misurazione dell'impatto costituiscono ancora fattori di debolezza normativa e di incertezza applicativa.

In tale contesto, l'Italia si pone come un riferimento normativo, in grado di offrire una matrice regolatoria completa e già sperimentata, mentre la Spagna appare collocata in una fase intermedia, di transizione e di consolidamento, nella quale il modello SBIC necessita ancora di essere accompagnato da una riflessione più

⁴⁸ SICLARI D., *op. cit.*

⁴⁹ Parlamento Europeo, CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive, 2022.

⁵⁰ VELLOSO M., *Impacto de la legislación sobre Sociedades Benefit en España e Italia*, in *Derecho y Empresa*, 2024.

profonda e da interventi normativi correttivi, al fine di garantirne l'effettiva operatività. L'evidente asimmetria tra i due ordinamenti si riflette, tra l'altro, nell'assenza, in Spagna, di figure analoghe al responsabile d'impatto o all'obbligo di relazione annuale, nonché nella mancata definizione di una cornice sanzionatoria e preventiva per comportamenti elusivi o in contrasto con i principi fondativi del modello.

Nonostante le differenze strutturali e le disomogeneità regolative, è possibile ravvisare tratti comuni che testimoniano l'esistenza di un orientamento convergente, ispirato ai principi dell'economia sostenibile e della responsabilità sociale d'impresa. Sia in Italia che in Spagna, si assiste a un progressivo superamento della concezione classica dell'impresa come ente esclusivamente dedito alla generazione di profitto, e all'emersione di una nuova configurazione del soggetto imprenditoriale come attore sociale, capace di generare valore non solo economico, ma anche etico, ambientale e culturale.⁵¹

Tale evoluzione, ancora in fase di pieno dispiegamento, impone una riflessione profonda sulla stessa nozione di "interesse sociale", che non può più essere ridotta alla mera soddisfazione degli interessi dei soci, ma deve includere anche il benessere collettivo e l'equilibrio ecologico. In questo senso, il confronto tra Italia e Spagna rappresenta un'opportunità preziosa per cogliere la ricchezza e la complessità delle soluzioni giuridiche adottate, nonché per immaginare nuove direttrici normative capaci di sostenere l'impresa nel suo ruolo trasformativo.⁵²

Alla luce di queste considerazioni, si impone l'esigenza di un progressivo ravvicinamento tra i due modelli, anche in funzione dell'armonizzazione giuridica in ambito europeo.

Il percorso tracciato dai due ordinamenti mostra come l'introduzione di forme societarie orientate al beneficio comune costituisca non solo una riforma giuridica, ma una vera e propria rivoluzione culturale nella concezione dell'impresa

e del suo ruolo all'interno della società contemporanea che, se sostenuta da strumenti normativi adeguati, potrà contribuire alla costruzione di un'economia realmente sostenibile, inclusiva e orientata al lungo periodo.

⁵¹ DE LA FUENTE RIVERA M., *Las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC): Una revolución empresarial para un nuevo contrato social*, in *Revista Diecisiete*, vol. Call for Cases, 2022.

⁵² ROSSI S., *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017.